

Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-89/15)**

(2015/C 279/80)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: G.-M. Enache, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda di annullamento della decisione di non inserire il ricorrente nella lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13 e domanda di risarcimento per i danni materiali e immateriali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina relativa al reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, con cui egli ha impugnato la decisione della commissione giudicatrice di non inserire il suo nome nella lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice sulla richiesta di riesame presentata dal ricorrente nel concorso generale EPSO/AD/248/13;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice nel concorso generale EPSO/AD/248/13 di non inserire il nome del ricorrente nella lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13;
- risarcire i danni materiali e immateriali. I danni materiali sono stimati dal ricorrente nell'importo di EUR 50 000, quale perdita derivante dalla differenza tra il salario base che egli avrebbe ricevuto una volta assunto dalla lista di riserva e il suo salario base attuale. I danni immateriali sono stimati nell'importo di EUR 50 000 per l'onere gravante sul ricorrente a causa degli sforzi investiti e dal tempo personale perso inutilmente per aver dovuto gestire la situazione e restare separato dalla propria famiglia, quando invece avrebbe avuto una possibilità con l'assunzione dalla lista e la riunione con i membri della sua famiglia;
- condannare la Commissione alle spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2015 — Carreira/AESFEM**(Causa F-69/14) ⁽¹⁾**

(2015/C 279/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014, pag. 27.
